

**INDIVIDUAZIONE DEI
CRITERI,REQUISITI E
CARATTERISTICHE DELLE
AREE SULLE QUALI POSSONO
ESSERE INSTALLATI IMPIANTI
DI DISTRIBUZIONE DEI
CARBURANTI**

(DELIBERAZIONE N.67 DEL 29.09.2000)

OGGETTO: CRITERI , REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI. Art. 2 Dlgs. 11.02/1998 n° 32 e successive modificazioni ed integrazioni.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto Legislativo 11.02.1998 n° 32 si individuano come segue i criteri , requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione dei carburanti :

1. I nuovi impianti di distribuzione carburanti potranno essere installati nelle aree all'uopo individuate nelle tavole di P.R.G. recanti apposita simbologia grafica , nonché in tutte le altre sottozone ad esclusione delle zone "A" e "B/0" , a condizione che non sussistano motivi di incompatibilità con le disposizioni a tutela dell'ambiente , della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico ed architettonico e che non siano in contrasto con la presente disciplina.
2. I nuovi impianti potranno essere altresì consentiti nella fascia di rispetto stradale , a norma dell'art. 31 delle N.T.A. del vigente P.R.G. , a condizione che oltre alla insussistenza dei motivi di incompatibilità di cui al precedente punto, non siano in contrasto con quelle stabilite dagli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285, recante " il nuovo codice della strada" e previa stipula di apposita convenzione che preveda la possibilità di trasferimento in caso di ampliamento stradale .
3. I nuovi impianti potranno essere installati su aree che abbiano superficie minima , compresi i percorsi d'ingresso e di uscita pari a mq 800 . Su di esse sarà consentita la realizzazione di strutture e manufatti per il ricovero del personale , esposizione e vendita prodotti , lavaggio , ed altri servizi , per una superficie massima coperta , pari al 15% dell'intera area , escluse le pensiline . L'altezza massima non dovrà superare i 4,50 ml , distribuita per un solo piano . Le eventuali strutture e/o manufatti da eseguire dovranno rispettare le normative del Regolamento Edilizio vigente in tema di distanza , norme igieniche , ecc. La distanza minima da rispettare fra gli impianti di nuova realizzazione e gli impianti esistenti , non potrà essere inferiore a ml 500. Qualora l'Amministrazione Comunale volesse riservare aree pubbliche per l'installazione degli impianti , dovranno essere preventivamente stabiliti appositi criteri per l'assegnazione delle stesse , ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.Lgs 32/98 ;

4. In fase di progettazione dei nuovi impianti , dovrà essere posta particolare attenzione ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche prevedendo , ove possibile , modalità costruttive dei piazzali che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Dovranno inoltre essere previsti spazi a verde con messa a dimora di piantagioni arboree in misura non inferiore al 15% dell'intera area.
5. La realizzazione di nuovi impianti , nonché il potenziamento di quelli esistenti sono soggetti ad autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 32/98 e sue successive modificazioni.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da opportuni elaborati grafici e documentazione che consentano di valutare l'intervento. Unitamente alla domanda , il richiedente dovrà trasmettere una propria autocertificazione ed una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato , dalle quali risultino chiaramente il rispetto delle disposizioni dettate dalle presenti norme, nonché la conformità dell'intervento alle disposizioni di carattere urbanistico, fiscale e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria , ambientale e stradale.

6. La realizzazione di nuovi impianti , nonché il potenziamento di quelli esistenti , qualora quest'ultimo preveda l'esecuzione di infrastrutture e/o manufatti , è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell'art. 3 lettera "c" della legge regione Toscana n° 52 del 1999 . La Concessione Edilizia dovrà essere rilasciata precedentemente o contestualmente all'autorizzazione di cui al punto 5) .
La documentazione prodotta ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 5 , in quanto sufficiente , sarà tenuta valida anche per il rilascio della concessione edilizia.